



Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 dicembre 2012 presso la Corte d'appello di Trento, Jenna Paolo Ruggero ha chiesto la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio civile da lui instaurato dinnanzi al Tribunale di Venezia nel 1993 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda;

che il Presidente dell'adita Corte d'appello dichiarava improponibile la domanda di equa riparazione per essere ancora pendente il procedimento nel cui ambito si assumeva verificata la violazione del termine di ragionevole durata del processo;

che avverso tale decreto Jenna Paolo Ruggero proponeva opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, sulla considerazione che l'art. 4 della legge testé indicata, come modificato dal decreto-legge n. 83 del



2012, escludesse la facoltà di agire per ottenere l'equa riparazione in pendenza del giudizio presupposto; che il ricorso veniva rigettato;

che la Corte d'appello di Trento rigettava il ricorso sul rilievo che l'art. 4 della legge n. 89 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, dispone che la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva;

che la nuova disposizione, ad avviso della Corte d'appello, non ammette dubbi in ordine al fatto che il procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001 possa essere promosso solo dopo la definizione del giudizio presupposto; interpretazione, questa, corroborata dal rilievo che il novellato art. 3, comma 3, lett. c), il quale impone al ricorrente di depositare in allegato al ricorso copia autentica del provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili, non avrebbe senso ove si dovesse continuare ad ammettere la possibilità di proporre la domanda prima della conclusione del procedimento con provvedimento definitivo;

che la Corte d'appello disattendeva poi le deduzioni del ricorrente circa la pretesa illegittimità costituzionale della nuova disciplina, in riferimento agli



artt. 3, 11, 117, 24, 97 e 111 Cost., rilevando che il termine di proponibilità introdotto dal legislatore del 2012 non incide negativamente in modo apprezzabile sul diritto all'indennizzo, posto che prevede solo una limitazione temporale nella possibilità di farlo valere in sede giurisdizionale, giustificata dalla esigenza di evitare che le Corti d'appello siano adite con una pluralità di ricorsi per il medesimo giudizio presupposto, cosa che si è verificata e continuerebbe a verificarsi ammettendosi, come in passato, la possibilità di agire in equa riparazione durante la pendenza del giudizio;

che, ad avviso della Corte d'appello, non era ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza, applicandosi la nuova disciplina a tutti i soggetti che si trovano nella medesima posizione, né delle norme e della giurisprudenza della CEDU, atteso che l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 non incide sulla effettività del diritto alla riparazione né rende concretamente più difficoltoso l'esercizio dello stesso, perseguendo solo la finalità di contenere il flusso dei ricorsi;

che Jenna Paolo Ruggero ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, affidato a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'amministrazione intimata;



che il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.

Considerato che con il primo motivo di gravame il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della novella introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la proponibilità della domanda di equa riparazione prima della conclusione del procedimento presupposto con provvedimento definitivo;

che con il secondo motivo Jenna Paolo Ruggiero, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 11, 24, 97, 11 e 117 Cost., insiste sull'illegittimità del provvedimento gravato e deduce la lesione di diritti costituzionalmente tutelati, non essendo più consentito di agire in giudizio a chi lamenti l'eccessiva durata di un giudizio ancora pendente;

che con il terzo motivo, censurando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 13 CEDU, lamenta l'erroneità dell'interpretazione effettuata dalla Corte territoriale sul termine di proponibilità della domanda di equa riparazione in relazione alla consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

che il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato;



che, successivamente alla proposizione del ricorso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 2014, è intervenuta *in subiecta materia* chiarendo che, nonostante il nuovo testo della legge Pinto non escluda espressamente, sul piano meramente letterale, la proponibilità della domanda di equa riparazione durante la pendenza del giudizio presupposto, a codesta esclusione si perviene tuttavia attraverso un'interpretazione fondata sull'intenzione del legislatore e su una lettura sistematica delle modifiche apportate all'originario tessuto normativo della legge n. 89 del 2001;

che, precisamente, la preclusione della proposizione della domanda di equa riparazione emerge, secondo i giudici della Consulta, «dal fatto che la nuova versione differisce dalla previgente unicamente per l'espunzione dell'inciso che consentiva la "proponibilità durante la pendenza", altrimenti inspiegabile; dalla lettura della disposizione unitamente all'art. 3 della legge Pinto, che al comma 1 prevede che "la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si



assume verificata [...]” ed al comma 3, lettera c), dispone che “unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: [...] il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili” - previsioni, queste, che non avrebbero senso ove dovesse continuarsi ad ammettere la proponibilità della domanda nel corso del processo presupposto; dal condizionamento di *an* e *quantum* del diritto all’indennizzo (tale qualificato dalla legge medesima) alla definizione del giudizio [...]; dall’obiettivo dichiarato nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012 di ridurre il carico gravante sulle corti d’appello rappresentato dai ricorsi per equa riparazione; dai lavori preparatori della legge di conversione»;

che, con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 per due ordini di ragioni, inscindibilmente connessi;

che, infatti, «l’intervento additivo invocato dal rimettente - consistente sostanzialmente in un’estensione della fattispecie relativa all’indennizzo conseguente al processo tardivamente concluso a quella caratterizzata dalla pendenza del giudizio - non è possibile, sia per l’inidoneità dell’eventuale estensione a garantire



l'indennizzo della violazione verificatasi in assenza della pronuncia irrevocabile, sia perché la modalità dell'indennizzo non potrebbe essere definita "a rime obbligate" a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto ipotizzabili a tutela del principio della ragionevole durata del processo»;

che, tuttavia, a conclusione della decisione, la Corte costituzionale, nel rilevare che la Convenzione europea di diritti dell'uomo «accorda allo Stato aderente ampia discrezionalità nella scelta del tipo di rimedio interno tra i molteplici ipotizzabili, ma nel caso in cui opti per quello risarcitorio, detta discrezionalità incontra il limite dell'effettività, che deriva dalla natura obbligatoria dell'art. 13 CEDU (Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia), secondo il quale: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale [...]», ha evidenziato che sotto tale profilo «il rimedio interno, come attualmente disciplinato dalla legge Pinto, risulta carente. La Corte EDU, infatti, ha ritenuto che il differimento dell'esperimento del ricorso alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudichi l'effettività e lo renda incompatibile con



i requisiti al riguardo richiesti dalla Convenzione (sentenza 21 luglio 2009, Lesjak contro Slovenia)»;

che, sulla base di tali considerazioni, ha quindi affermato che «il vulnus riscontrato e la necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata del processo, se non inficiano - per le ragioni già esposte - la ritenuta inammissibilità della questione e se non pregiudicano la "priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario" (sentenza n. 23 del 2013), impongono tuttavia di evidenziare che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia (sentenza n. 279 del 2013);

che il Collegio, sulla base del contenuto complessivo delle considerazioni svolte nella sentenza n. 30 del 2014, ritiene che non sia possibile dubitare che l'interpretazione della nuova disciplina debba essere nel senso, appunto, della preclusione della possibilità di proporre domanda di equa riparazione nella pendenza del giudizio presupposto, così come ritenuto dalla Corte d'appello di Trento con il provvedimento impugnato;

che il Collegio ritiene, altresì, che le eccezioni di illegittimità costituzionale formulate in questa sede dal



ricorrente non si sottraggano alla valutazione di inammissibilità per le ragioni esposte nella sentenza n. 30 del 2014 e prima ricordate, e che non sia possibile - allo stato - tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato è sostanzialmente coevo alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione decisa con la detta sentenza -, ipotizzare che possa essere apprezzata in termini di intollerabilità convenzionale la disciplina del procedimento di equa riparazione, nella parte in cui non consente la proposizione della domanda nella pendenza del giudizio presupposto;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

che, tuttavia, in considerazione della novità della questione, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 giugno 2014.

Il Consigliere estensore

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 16 SET. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI